

**COMMISSIONE DI VIGILANZA  
SUI FONDI PENSIONE**

DELIBERAZIONE 21 marzo 2007

**Direttive recanti chiarimenti operativi circa l'applicazione del decreto ministeriale del 30 gennaio 2007, adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 765, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.**

**LA COMMISSIONE**

- Visto il decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 (di seguito: decreto n. 252/2005) , recante la disciplina delle forme pensionistiche complementari, e successive modifiche e integrazioni;
- Visti gli articoli 18 e 19 del citato decreto n. 252/2005, che definiscono scopo e funzioni della COVIP, istituita al fine di perseguire la trasparenza e la correttezza dei comportamenti e la sana e prudente gestione delle forme pensionistiche complementari, avendo riguardo alla tutela degli iscritti e dei beneficiari e al buon funzionamento del sistema di previdenza complementare;
- Visto l'articolo 1, comma 765, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il quale prevede, tra l'altro, che con apposito decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la COVIP, sono definite le modalità di attuazione dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 252/2005, con particolare riferimento alle procedure di espressione della volontà del lavoratore circa la destinazione del trattamento di fine rapporto, e dell'articolo 9 del medesimo decreto legislativo;
- Visto il decreto emanato in data 30 gennaio 2007 dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la COVIP, recante attuazione dell'articolo 1, comma 765, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
- Ritenuto opportuno emanare direttive recanti chiarimenti operativi circa l'applicazione del citato decreto ministeriale, avendo riguardo alla tutela degli iscritti e beneficiari e al buon funzionamento del sistema di previdenza complementare;

EMANA  
le seguenti direttive

***Direttive recanti chiarimenti operativi circa l'applicazione del decreto ministeriale del 30 gennaio 2007, adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 765, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.***

Con decreto in data 30 gennaio 2007 adottato dal Ministro del Lavoro e della Previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sentita la COVIP, è stata data attuazione alla disposizione dell'articolo 1, comma 765, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in ordine alle procedure di espressione della volontà del lavoratore circa la destinazione del TFR maturando e alla disciplina della forma pensionistica residuale presso l'INPS (FONDINPS).

In riferimento a talune richieste di chiarimenti pervenute in ordine a tematiche inerenti al predetto decreto (di seguito, per brevità, "decreto"), acquisito il conforme avviso del Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale, si forniscono le seguenti precisazioni.

*1. Lavoratori tenuti ad esprimere la manifestazione di volontà circa la destinazione del TFR maturando e opzioni a disposizione dei lavoratori che abbiano già espresso la propria volontà in ordine al conferimento del TFR relativamente a precedenti rapporti di lavoro*

Sono chiamati ad esprimere la propria volontà circa la destinazione del TFR maturando tutti i lavoratori dipendenti, esclusi i lavoratori domestici e i dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che alla data del 31

dicembre 2006 non abbiano già effettuato la scelta di aderire ad una forma pensionistica complementare alla quale versino integralmente il trattamento di fine rapporto.

L'articolo 1, comma 4, del decreto esclude dall'onere di compilazione del modulo TFR2, riservato ai lavoratori assunti dopo il 31 dicembre 2006, i lavoratori dipendenti che abbiano già conferito, in maniera tacita o esplicita, il proprio TFR ad una forma di previdenza complementare, in relazione a precedenti rapporti di lavoro.

La scelta a suo tempo effettuata da tali lavoratori circa la destinazione del TFR a previdenza complementare rimane dunque efficace anche con riferimento al nuovo rapporto di lavoro. In occasione della nuova assunzione, tuttavia, il lavoratore interessato dovrà fornire indicazioni circa la forma di previdenza complementare cui intende aderire, ovviamente tenendo conto delle opportunità derivanti dal nuovo rapporto di lavoro.

In ordine ai tempi di effettuazione della scelta, si reputa che anche tali lavoratori possano disporre di un arco temporale di sei mesi dalla data di assunzione per esprimere la propria volontà, fermo restando che la scelta, in questo caso, non sarà tra la destinazione del TFR a previdenza complementare o il mantenimento di tale trattamento secondo le norme dell'articolo 2120 del codice civile, ma si limiterà alla individuazione della forma pensionistica complementare cui conferire il TFR maturando e, eventualmente, alla misura del trattamento di fine rapporto da destinare a previdenza complementare. In particolare, per quanto attiene tale ultimo profilo, si precisa che i lavoratori che abbiano conferito, in relazione a precedenti rapporti di lavoro, un'aliquota del TFR sulla base delle previsioni della contrattazione collettiva di riferimento possono decidere di conferire alla nuova forma pensionistica prescelta, in alternativa all'intero TFR, anche l'aliquota prevista dagli accordi collettivi che trovano applicazione in base al nuovo rapporto di lavoro.

Considerata la continuità della posizione previdenziale, gli effetti della scelta retroagiranno in questo caso alla data dell'assunzione. Resta ovviamente ferma la facoltà del lavoratore di trasferire presso la forma prescelta la posizione sino a quel momento maturata presso altra forma di previdenza complementare.

L'effettuazione della scelta in parola non presuppone peraltro l'utilizzo dei moduli allegati al decreto, dovendo la stessa essere comunque manifestata in forma scritta al datore di lavoro - che sarà tenuto alla conservazione del relativo documento - ferma restando la previa iscrizione alla forma pensionistica complementare prescelta attraverso gli appositi moduli di adesione.

Laddove entro il predetto termine il lavoratore non esprima alcuna scelta, il TFR sarà conferito secondo i meccanismi taciti previsti, in via generale, dal decreto legislativo n. 252/2005, e, quindi, alla forma pensionistica collettiva individuata ai sensi dell'articolo 8, comma 7, lett. b), nn.1 e 2 del predetto decreto legislativo e, nel caso di impossibilità di individuare tale forma, al fondo residuale istituito presso l'INPS (FONDINPS).

## *2. Lavoratori che hanno riscattato la precedente posizione di previdenza complementare*

Rispetto alle indicazioni di cui sopra, che si riferiscono all'ipotesi di lavoratori che abbiano già compiuto la scelta di destinare il TFR a previdenza complementare e che abbiano mantenuto in essere la relativa posizione previdenziale, va diversamente valutata la situazione del lavoratore che, pur avendo in precedenza aderito ad una forma pensionistica complementare alla quale aveva deciso di destinare tutto o parte del TFR, abbia successivamente operato, trovandosi nelle specifiche situazioni previste dalla legge, il riscatto integrale della posizione medesima.

In tale specifico contesto, l'esercizio dell'opzione del riscatto, determinando il venir meno della precedente posizione previdenziale, comporta la possibilità per il lavoratore di effettuare nuovamente la scelta iniziale tra la destinazione del TFR ad una forma pensionistica complementare e il mantenimento del trattamento di fine rapporto ai sensi dell'articolo 2120 del codice civile.

In questo caso, pertanto, il lavoratore, entro sei mesi dalla data di assunzione sarà chiamato ad operare la scelta di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto, attraverso la compilazione del modulo TFR2 allegato al decreto medesimo.

### *3. Conferma delle scelte operate dal lavoratore prima dell'emanazione del decreto*

L'articolo 1, comma 6, del decreto ha previsto che per i lavoratori che successivamente al 31 dicembre 2006 e prima della data di pubblicazione del decreto avessero già manifestato al datore di lavoro la propria volontà di conferire il TFR, è fatta salva la decorrenza degli effetti dalla data della scelta già compiuta purché tale scelta sia confermata mediante la compilazione del modulo TFR1 o TFR2 allegati al decreto.

Tale disposizione ha evidentemente il solo scopo di precisare quale sia la decorrenza degli effetti della conferma della scelta già compiuta, ferma restando la necessità che, in ogni caso - quindi anche nell'ipotesi in cui la scelta in precedenza effettuata dal lavoratore sia nel senso del mantenimento del TFR ai sensi dell'articolo 2120 del codice civile - il lavoratore confermi la scelta effettuata attraverso gli appositi moduli (in tal senso appare inequivoca la disposizione dell'articolo 1, comma 1, del decreto).

### *4. Decorrenza degli effetti delle scelte compiute in merito al conferimento del TFR*

Tenuto conto delle formulazioni adottate nel decreto e nei moduli allegati, la decorrenza degli effetti della scelta esplicita di destinare il TFR ad una forma pensionistica complementare può essere così sintetizzata:

- per i lavoratori assunti entro il 31 dicembre 2006, la decorrenza degli effetti del conferimento è dal periodo di paga in corso al momento della scelta (compilazione del modulo TFR1) e il versamento avviene dal mese di luglio previa approvazione da parte della COVIP degli adeguamenti alla nuova disciplina della forma pensionistica complementare prescelta;
- per i lavoratori assunti dopo il 31 dicembre 2006, la decorrenza degli effetti è sempre dal periodo di paga in corso al momento della scelta (compilazione del modulo TFR2) e il versamento avviene dal mese successivo (peraltro per i lavoratori assunti nei primi sei mesi del 2007, resta inteso che il versamento del TFR non potrà essere effettuato prima del mese di luglio 2007).

### *5. Sospensione dell'attività lavorativa e decorrenza del semestre per il conferimento tacito*

Al fine di chiarire in quali ipotesi una sospensione dell'attività lavorativa del dipendente comporti anche la sospensione del computo del semestre ai fini del perfezionamento del meccanismo di conferimento tacito di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 252/2005, si precisa che la decorrenza del semestre è sospesa solo nei casi in cui all'interruzione dell'attività lavorativa faccia seguito anche la sospensione dell'accantonamento delle quote di TFR, avendo riguardo alla norma di cui all'articolo 2120 del codice civile.

Ad esempio, nel caso di lavoratrice che usufruisca di un periodo di sospensione facoltativa per maternità, il decorso del semestre non viene sospeso, in quanto il datore di lavoro, in tale

periodo, è comunque tenuto all'accantonamento delle quote di TFR. Invece, nel caso di lavoratore che usufruisca di un periodo di aspettativa non retribuita, il decorso del semestre viene sospeso, in quanto in tale ipotesi non sussiste il diritto all'accantonamento del TFR.

#### *6. Cessazione del rapporto di lavoro prima della scadenza del semestre di silenzio assenso*

Il decreto legislativo n. 252/2005 prevede che, ai fini del perfezionamento del meccanismo di conferimento tacito del TFR, debba decorrere integralmente il periodo di sei mesi.

Pertanto, nell'ipotesi in cui, prima della scadenza di tale periodo, il rapporto di lavoro cessi senza che il lavoratore abbia manifestato espressamente la propria volontà circa la destinazione del TFR, il meccanismo del cosiddetto silenzio-assenso non può considerarsi perfezionato e, pertanto, il lavoratore, alla cessazione del rapporto, avrà diritto alla liquidazione del TFR maturato.

Analogo principio va osservato nel caso di contratto di lavoro a tempo determinato di durata inferiore a sei mesi. Anche in tal caso, se alla scadenza del contratto il lavoratore non si sia espresso sul proprio TFR, non può ricorrersi al meccanismo del silenzio-assenso, ed il lavoratore avrà diritto alla liquidazione del TFR maturato.

#### *7. Conferimento del TFR da parte di lavoratori che già aderiscono a forme di previdenza complementare alle quali non versano alcuna quota di TFR*

Nel caso di lavoratori di prima iscrizione alla previdenza obbligatoria in data antecedente al 29 aprile 1993 che già aderiscono a forme di previdenza complementare alle quali non versano alcuna quota di TFR (essendo il versamento limitato ai soli contributi a carico del datore di lavoro e/o del lavoratore) si evidenzia che, stante la previsione dell'articolo 8, comma 7, lett. c) numero 1) del decreto legislativo n. 252/2005, la scelta è limitata al mantenimento del TFR secondo il regime di cui all'articolo 2120 del codice civile o all'integrale conferimento dello stesso alla forma pensionistica complementare cui abbiano già aderito.

Per quanto attiene alla modulistica da adottare nel caso di specie, si evidenzia che potranno essere utilizzate, a seconda dei casi, le sezioni 3 o 4 del modulo TFR1, fermo restando che le opzioni a disposizione dei lavoratori in questione saranno, nella specifica fattispecie, esclusivamente la prima (mantenimento del TFR secondo le previsioni dell'articolo 2120 del codice civile) e la terza (conferimento integrale del TFR maturando), dovendosi peraltro in tale ultimo caso necessariamente indicare, nell'apposito spazio, la forma pensionistica complementare alla quale il lavoratore ha già aderito.

#### *8. Revoca della scelta di mantenere il TFR sotto la disciplina dell'articolo 2120 del codice civile.*

Il decreto legislativo n. 252/2005, all'articolo 8, comma 7, lettera a), dopo aver previsto che il lavoratore, entro sei mesi dalla data di assunzione (o, per chi risulta già assunto alla data del 31 dicembre 2006, dal 1° gennaio 2007), può, con modalità esplicite (compilazione dei moduli TFR1 e TFR2), mantenere il TFR maturando presso il proprio datore di lavoro, precisa che *“tale scelta può essere successivamente revocata e il lavoratore può conferire il TFR maturando ad una forma pensionistica complementare dallo stesso prescelta”*.

Al riguardo, occorre specificare che la successiva determinazione del lavoratore di destinare il proprio TFR maturando a previdenza complementare può essere effettuata dal lavoratore in qualsiasi momento e può essere manifestata al datore di lavoro in forma scritta, senza la necessità di

utilizzare un apposito modulo a tal fine predisposto, fermo restando l'obbligo del datore di lavoro di conservare la relativa documentazione.

#### *9. Portabilità della posizione individuale costituita presso FONDINPS*

L'articolo 8 del decreto stabilisce, nel rispetto della disposizione dell'articolo 9 del decreto legislativo n. 252/2005, che la posizione individuale costituita presso FONDINPS può essere trasferita, su richiesta del lavoratore, ad altra forma pensionistica complementare, dopo che sia trascorso almeno un anno dall'adesione.

Atteso che il decreto legislativo n. 252/2005 pone come presupposto, per il conferimento del TFR a FONDINPS, l'assenza, al momento del perfezionamento del silenzio-assenso, di una forma pensionistica collettiva di riferimento, deve ritenersi che, qualora tale forma venga successivamente costituita, il lavoratore possa ad essa aderire anche prima della decorrenza del citato anno dalla data di iscrizione a FONDINPS. In tal caso, il montante già conferito a FONDINPS resta, comunque, presso tale forma pensionistica fino allo scadere dell'anno, decorso il quale potrà essere ricongiunto alla nuova forma previdenziale prescelta.

Il Presidente  
(Luigi Scimia)

Legge 27 dicembre 2006, n. 296

**"Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)"**

pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 299 del 27 dicembre 2006 - Supplemento ordinario n. 244

---

Art.765. Ai fini della realizzazione di campagne informative a cura della Presidenza del Consiglio dei ministri, d'intesa con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, volte a promuovere adesioni consapevoli alle forme pensionistiche complementari nonche' per fare fronte agli oneri derivanti dall'attuazione delle connesse procedure di espressione delle volonta' dei lavoratori di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, e' autorizzata, per l'anno 2007, la spesa di 17 milioni di euro. Alla ripartizione delle predette somme si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro dell'economia e delle finanze. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP), da emanare entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalita' di attuazione di quanto previsto dal predetto articolo 8 del decreto legislativo n. 252 del 2005, con particolare riferimento alle procedure di espressione della volonta' del lavoratore circa la destinazione del trattamento di fine rapporto maturando, e dall' articolo 9 del medesimo decreto legislativo n. 252 del 2005.

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 30 gennaio 2007

Modalita' di attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 755 e 756 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, relative al Fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato del trattamento di fine rapporto, di cui all'articolo 2120 del codice civile (Fondo tesoreria).

IL MINISTRO DEL LAVORO  
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE  
di concerto con  
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA  
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 2120 del codice civile;  
Visto l'art. 3 della legge 29 maggio 1982, n. 297;  
Visto il decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252;  
Visto l'art. 1, comma 755, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che ha istituito il «Fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all'art. 2120 del codice civile»;  
Visto l'art. 1, comma 756, della citata legge n. 296 del 2006, concernente il finanziamento del Fondo di cui al comma 755 della medesima e le prestazioni da esso erogate;  
Visto l'art. 1, comma 757, della citata legge n. 296 del 2006, il quale prevede che, con apposito decreto, siano stabilite le modalita' di attuazione delle disposizioni di cui ai citati commi 755 e 756;  
Ritenuto di dover dare attuazione a quanto previsto al citato comma 757 della predetta legge n. 296 del 2006;  
Decreta:

Art. 1.

Finanziamento del «Fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all'art. 2120 del codice civile»

1. Il Fondo istituito dall'art. 1, comma 755, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, di seguito definito Fondo, e' finanziato da un contributo pari alla quota di cui all'art. 2120 del codice civile maturata da ciascun lavoratore del settore privato a decorrere dal 1° gennaio 2007, e non destinata alle forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252.
2. La retribuzione da prendere a riferimento ai fini del calcolo del contributo e' determinata per ciascun lavoratore secondo le disposizioni di cui all'art. 2120 del codice civile. Dal predetto contributo i datori di lavoro detraggono l'ammontare corrispondente all'importo del contributo di cui all'art. 3, ultimo comma, della legge 29 maggio 1982, n. 297, dovuto per ciascun lavoratore.
3. Ai fini dell'accertamento e della riscossione del contributo previsto dall'art. 1, comma 756, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si applicano le disposizioni vigenti in materia di contribuzione previdenziale obbligatoria, con esclusione di qualsiasi forma di agevolazione contributiva.
4. Fermo restando quanto previsto al successivo art. 3, il versamento del contributo deve essere effettuato dai datori di lavoro mensilmente, salvo conguaglio a fine anno o alla cessazione del rapporto di lavoro, con le modalita' e i termini previsti per il versamento della contribuzione previdenziale obbligatoria.
5. Sono obbligati al versamento del contributo i datori di lavoro del settore privato, esclusi i datori di lavoro domestico, che abbiano alle proprie dipendenze almeno cinquanta addetti, per i lavoratori per i quali trova applicazione, ai fini del trattamento di fine rapporto (TFR), l'art. 2120 del codice civile.
6. Per le aziende in attivita' al 31 dicembre 2006, il predetto limite dimensionale viene calcolato prendendo a riferimento la media annuale dei lavoratori in forza nell'anno 2006. Per le aziende che iniziano l'attivita' successivamente al 31 dicembre 2006 ai fini dell'individuazione del limite numerico si prende a riferimento la media annuale dei lavoratori in forza nell'anno solare di inizio attivita'.
7. Nel predetto limite devono essere computati tutti i lavoratori con contratto di lavoro subordinato, a prescindere dalla tipologia del rapporto di lavoro e dall'orario di lavoro, ivi inclusi quelli non destinatari delle disposizioni di cui all'art. 2120 del codice civile. I lavoratori con contratto di lavoro a tempo parziale sono computati in base alla normativa di riferimento. Il lavoratore assente e' escluso dal computo dei dipendenti solo nel caso in cui in sua sostituzione sia stato assunto un altro lavoratore. Al fine del computo di cui al presente comma, i datori di lavoro rilasciano all'Istituto nazionale della previdenza sociale (I.N.P.S.) apposita dichiarazione.
8. L'obbligo contributivo di cui al comma 1 non ricorre con riferimento ai lavoratori con rapporto di lavoro di durata inferiore a tre mesi, ai lavoratori a domicilio, agli impiegati quadri e dirigenti del settore agricolo nonche' ai lavoratori per i quali i CCNL prevedono la corresponsione periodica delle quote maturate di TFR ovvero l'accantonamento delle stesse presso soggetti terzi.
9. I datori di lavoro integrano le denunce individuali di cui all'art. 44 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, con:
  - a) l'indicazione dei lavoratori che al 31 dicembre 2006 hanno aderito ad una forma di previdenza complementare, alla quale versano integralmente il TFR;
  - b) le informazioni relative alla scelta effettuata esplicitamente

dal lavoratore sulla base del modulo TFR1 o TFR2 allegato al decreto ministeriale di cui all'art. 1, comma 765, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ovvero attraverso modalita' tacite, e con l'indicazione degli importi del contributo di cui al comma 1, nonche' delle correlate prestazioni di cui all'art. 2.

10. Entro venti giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, la Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP) individua, d'intesa con l'I.N.P.S., le informazioni circa i contratti e gli accordi collettivi relativi al conferimento del TFR ai fondi pensione, necessarie al fine di consentire all'I.N.P.S. di riscontrare le informazioni di cui al comma 9, trasmesse dai datori di lavoro. Entro trenta giorni dalla trasmissione delle informazioni relative alla scelta effettuata dal lavoratore, l'I.N.P.S. comunica ai datori di lavoro le eventuali inesattezze riscontrate. A tal fine, la COVIP trasmette all'I.N.P.S. le informazioni raccolte dai fondi pensione circa i contratti e gli accordi collettivi relativi al conferimento del TFR. In fase di prima applicazione, entro il 28 febbraio 2007 la COVIP comunica all'I.N.P.S. le informazioni di cui al periodo precedente relativamente ai fondi pensione negoziali.

#### Art. 2.

Prestazioni erogate dal Fondo

1. Il Fondo eroga le prestazioni secondo le modalita' previste dall'art. 2120 del codice civile, in riferimento alla quota maturata a decorrere dal 1° gennaio 2007.
2. Le prestazioni di cui al comma 1 sono erogate dal datore di lavoro anche per la quota parte di competenza del Fondo, salvo conguaglio da valersi prioritariamente sui contributi dovuti al Fondo riferiti al mese di erogazione della prestazione e, in caso di incapienza, sull'ammontare dei contributi dovuti complessivamente agli enti previdenziali nello stesso mese.
3. Gli enti previdenziali interessati sono tenuti a comunicare al Fondo le informazioni necessarie ad ottemperare agli obblighi previsti dal comma 2.
4. L'importo di competenza del Fondo erogato dal datore di lavoro non puo', in ogni caso, eccedere l'ammontare dei contributi dovuti al Fondo e agli enti previdenziali con la denuncia mensile contributiva. Qualora si verifici tale ipotesi, il datore di lavoro e' tenuto a comunicare immediatamente al Fondo tale incapienza complessiva e il Fondo deve provvedere, entro trenta giorni, all'erogazione dell'importo delle prestazioni per la quota parte di competenza del Fondo stesso.
5. Le anticipazioni di cui all'art. 2120 del codice civile sono calcolate sull'intero valore del TFR maturato dal lavoratore. Dette anticipazioni sono erogate dal datore di lavoro nei limiti della capienza dell'importo maturato in virtu' degli accantonamenti effettuati fino al 31 dicembre 2006. Qualora l'importo dell'anticipazione non trovi capienza su quanto maturato presso il datore di lavoro, la differenza e' erogata secondo le disposizioni del presente articolo.

#### Art. 3.

Manifestazioni di volonta' circa la destinazione del TFR

1. Per i lavoratori dipendenti dai datori di lavoro di cui all'art. 1, comma 5:
  - a) con rapporto di lavoro in essere al 31 dicembre 2006 che conferiscono a decorrere da una data compresa tra il 1° gennaio 2007 e il 30 giugno 2007, secondo modalita' tacite o esplicite, l'intero TFR maturando a forme pensionistiche complementari, non e' dovuto alcun contributo al Fondo istituito dall'art. 1, comma 755, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Per i lavoratori che, nel medesimo periodo, manifestano la volonta' di mantenere, in tutto o in parte, il proprio TFR, il datore di lavoro versa al predetto Fondo il contributo di cui all'art. 1, comma 1, del presente decreto, a decorrere dal mese successivo alla consegna da parte del lavoratore del modello TFR1 allegato al decreto ministeriale di cui all'art. 1, comma 765, della predetta legge n. 296 del 2006, per un importo corrispondente alla quota di TFR maturata per il medesimo lavoratore a decorrere dal 1° gennaio 2007, maggiorata delle rivalutazioni riferite alle mensilita' antecedenti quella dell'effettivo versamento, ai sensi dell'art. 2120 del codice civile, in ragione del tasso d'incremento del TFR applicato al 31 dicembre 2006, rapportato al periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2007 e la data di versamento;
  - b) il cui rapporto di lavoro e' iniziato in data successiva al 31 dicembre 2006, che non abbiano gia' espresso la propria volonta' in ordine al conferimento del TFR relativamente a precedenti rapporti di lavoro e conferiscono, secondo modalita' tacite o esplicite, detto TFR a forme pensionistiche complementari entro sei mesi dall'assunzione, il contributo al Fondo e' dovuto fino al momento del conferimento del TFR. Per i lavoratori che, nel medesimo periodo, manifestano la volonta' di mantenere, in tutto o in parte, il proprio TFR, il datore di lavoro versa al predetto Fondo il contributo di cui all'art. 1, comma 1, del presente decreto, a partire dal mese successivo alla consegna da parte del lavoratore del modello TFR2 allegato al decreto ministeriale di cui al predetto art. 1, comma 765, per un importo corrispondente alla quota di TFR maturata per il medesimo lavoratore a decorrere dalla data di assunzione, maggiorata delle rivalutazioni riferite alle mensilita' antecedenti quella dell'effettivo versamento, ai sensi dell'art. 2120 del codice civile, con applicazione, comunque, per il periodo successivo al 31 dicembre dell'anno precedente, del tasso d'incremento del TFR applicato a tale data, rapportato alla durata del periodo medesimo. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 30 gennaio 2007

Il Ministro del lavoro  
e della previdenza sociale  
Damiano  
Il Ministro dell'economia  
e delle finanze  
Padoa Schioppa

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 30 gennaio 2007

Attuazione dell'articolo 1, comma 765, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Procedure di espressione della volonta' del lavoratore circa la destinazione del TFR maturando e disciplina della forma pensionistica complementare residuale presso l'INPS (FONDINPS).

Capo I

Espressione della volonta' del lavoratore  
circa la destinazione del TFR maturando

IL MINISTRO DEL LAVORO  
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE  
di concerto con  
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA  
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 2120 del codice civile;

Visto il decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, ed, in particolare, gli articoli 8, concernente l'espressione della volonta' del lavoratore circa la destinazione del trattamento di fine rapporto maturando, e 9, che prevede la costituzione della forma pensionistica complementare alla quale affluiscono le quote di TFR maturando nell'ipotesi prevista dall'art. 8, comma 7, lettera b), n. 3) del decreto legislativo medesimo;

Visto l'art. 1, comma 755, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che ha istituito il «Fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all'art. 2120 del codice civile»;

Visto l'art. 1, comma 756, della citata legge n. 296 del 2006, concernente il finanziamento del Fondo di cui al comma 755 della medesima legge e le prestazioni da esso erogate;

Visto l'art. 1, comma 757, della citata legge n. 296 del 2006, il quale prevede che, con apposito decreto, siano stabilite le modalita' di attuazione delle disposizioni di cui ai citati commi 755 e 756;

Visto l'art. 1, comma 765, della citata legge n. 296 del 2006, il quale prevede, tra l'altro, che, con apposito decreto, siano definite le modalita' di attuazione di quanto previsto nei citati articoli 8 e 9 del predetto decreto legislativo n. 252 del 2005;

Ritenuto di dover dare attuazione a quanto previsto al citato comma 765 della predetta legge n. 296 del 2006;

Sentita la Commissione di vigilanza sui fondi pensione;  
Decreta:

Art. 1.

Modalita' di espressione della volonta' del lavoratore circa la destinazione del TFR maturando

1. I lavoratori dipendenti del settore privato, esclusi i lavoratori domestici, che abbiano un rapporto di lavoro in essere al 31 dicembre 2006, manifestano, entro il termine del 30 giugno 2007, la volonta' di conferire il trattamento di fine rapporto (TFR) maturando ad una forma pensionistica complementare di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 (di seguito definito: «Decreto»), ovvero di mantenere il trattamento di fine rapporto secondo le previsioni dell'art. 2120 del codice civile, ferma restando l'applicazione dell'art. 1, comma 756, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Detta manifestazione di volonta' avviene attraverso la compilazione del modulo TFR1 allegato al presente decreto, che deve essere messo a disposizione di ciascun lavoratore dal datore di lavoro. Il datore di lavoro deve conservare il modulo con il quale e' stata espressa la volonta' del lavoratore, al quale ne rilascia copia controfirmata per ricevuta.

2. In relazione alle scelte effettuate da parte del lavoratore ai sensi del comma 1, si determinano i seguenti effetti:

a) in caso di esplicito conferimento del TFR ad una forma di previdenza complementare, il datore di lavoro provvede al versamento del TFR a tale forma, unitamente agli altri contributi eventualmente previsti, a decorrere dal 1° luglio 2007, anche con riferimento al periodo compreso tra la data di scelta del lavoratore e il 30 giugno 2007, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 23 del Decreto; in tal caso, l'importo del trattamento di fine rapporto da versare relativamente alle mensilita' antecedenti al mese di luglio 2007 e' rivalutato, secondo i criteri stabiliti dall'art. 2120 del codice civile, in ragione del tasso d'incremento del TFR applicato al 31 dicembre 2006, rapportato al periodo intercorrente tra la data di scelta e il 30 giugno 2007;

b) in caso di mancata manifestazione della volonta' entro il termine del 30 giugno 2007, il datore di lavoro provvede al versamento del TFR maturando, a decorrere dal 1° luglio 2007, alla forma pensionistica complementare individuata secondo i criteri di cui all'art. 8, comma 7, lettera b), del Decreto;

c) in caso di manifestazione della volonta' di mantenere il TFR di cui all'art. 2120 del codice civile, il datore di lavoro che abbia alle proprie dipendenze almeno 50 addetti, e' obbligato al versamento del contributo al Fondo istituito dall'art. 1, comma 755, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, secondo le modalita' di cui al decreto di cui all'art. 1, comma 757, della medesima legge 27 dicembre 2006, n. 296.

3. I lavoratori che alla data del 31 dicembre 2006 hanno gia' effettuato la scelta di aderire ad una forma di previdenza complementare, alla quale versano integralmente il TFR, sono esclusi

dalla compilazione del modulo allegato al presente decreto.

4. I lavoratori dipendenti del settore privato, esclusi i lavoratori domestici, il cui rapporto di lavoro ha inizio in data successiva al 31 dicembre 2006, che non abbiano già espresso in maniera tacita o esplicita la propria volontà in ordine al conferimento del trattamento di fine rapporto, relativamente a precedenti rapporti di lavoro, manifestano, entro 6 mesi dalla data di assunzione, la volontà di conferire il trattamento di fine rapporto ad una forma pensionistica complementare di cui al Decreto, ovvero di mantenere il trattamento di fine rapporto secondo le previsioni di cui all'art. 2120 del codice civile, fermo restando l'applicazione dell'art. 1, comma 756, della legge finanziaria 2007. Detta manifestazione di volontà avviene attraverso la compilazione del modulo TFR2 allegato al presente decreto, che deve essere messo a disposizione di ciascun lavoratore dal datore di lavoro. Il datore di lavoro deve conservare il modulo con il quale è stata espressa la manifestazione di volontà dal lavoratore, al quale rilascia copia controfirmata per ricevuta.

5. In relazione alle scelte effettuate da parte del lavoratore ai sensi del comma 4, si determinano i seguenti effetti:

a) in caso di esplicito conferimento del trattamento di fine rapporto ad una forma di previdenza complementare, il datore di lavoro, a decorrere dal mese successivo a quello della scelta del lavoratore, provvede al versamento del TFR a tale forma, unitamente agli altri contributi eventualmente previsti. In caso di lavoratori assunti nei primi sei mesi dell'anno 2007 resta inteso che il versamento non potrà avvenire prima del 1° luglio 2007 e in tal caso l'importo del TFR è rivalutato secondo i criteri di cui al comma 2, lettera a);

b) in caso di mancata manifestazione della volontà entro il termine di sei mesi dall'assunzione, il datore di lavoro, a decorrere dal mese successivo alla scadenza del termine, provvede al versamento del TFR alla forma pensionistica complementare individuata secondo i criteri di cui all'art. 8, comma 7, lettera b), del Decreto;

c) in caso di manifestazione della volontà di mantenere il TFR di cui all'art. 2120 del codice civile, il datore di lavoro che abbia alle proprie dipendenze almeno 50 addetti, è obbligato al versamento al Fondo istituito dall'art. 1, comma 755, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, secondo le modalità di cui al decreto ministeriale di cui all'art. 1, comma 757, della medesima legge n. 296 del 2006.

6. Per i lavoratori che successivamente al 31 dicembre 2006 e prima della data di pubblicazione del presente decreto avessero già manifestato al datore di lavoro la propria volontà di conferire il TFR ad una forma pensionistica complementare, è fatta salva la decorrenza degli effetti dalla data della scelta già compiuta, a condizione che tale scelta sia confermata mediante la compilazione del modulo TFR1 o TFR2, allegato al presente decreto, entro 30 giorni dalla predetta pubblicazione.

## Capo II

Forma pensionistica complementare presso  
l'Istituto nazionale della previdenza sociale

### Art. 2.

Denominazione

1. La forma di previdenza complementare a contribuzione definita costituita presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) ai sensi dell'art. 9, comma 1, del Decreto, e successive modificazioni ed integrazioni, assume la denominazione di «Fondo complementare I.N.P.S.», di seguito definito «FONDINPS».

2. Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto, FONDINPS è disciplinato dalle norme del Decreto.

### Art. 3.

Separatezza patrimoniale, amministrativa e contabile

1. Le risorse di FONDINPS costituiscono patrimonio separato e autonomo rispetto al patrimonio dell'INPS.

2. Il patrimonio di FONDINPS è destinato all'erogazione delle prestazioni agli aderenti e non può essere distratto da tale fine.

3. Sul patrimonio di FONDINPS non sono ammesse azioni esecutive da parte dei creditori dell'INPS o di rappresentanti dei creditori stessi, né da parte dei creditori degli aderenti o di rappresentanti dei creditori stessi.

4. L'INPS si dota di strumenti e procedure atte a garantire la separatezza patrimoniale, amministrativa e contabile di FONDINPS rispetto al complesso delle attività svolte dallo stesso Istituto.

### Art. 4.

Comitato amministratore

1. FONDINPS è amministrato dal Comitato amministratore previsto dall'art. 9, comma 2, del Decreto.

2. Il suddetto Comitato è composto da nove componenti, nominati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, con rappresentanza paritetica dei lavoratori e dei datori di lavoro. I componenti del Comitato devono essere in possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità stabiliti con il decreto di cui all'art. 4, comma 3, del Decreto.

3. I componenti del Comitato restano in carica per quattro anni e non possono essere nominati per più di due volte, anche non consecutive. I compensi dei componenti del Comitato sono stabiliti con il decreto di nomina e possono essere determinati in misura che varia in funzione dell'entità del patrimonio di FONDINPS.

4. Con il medesimo decreto di cui al comma 2, e' nominato il responsabile della forma pensionistica complementare FONDINPS, il quale deve essere in possesso dei requisiti di professionalita' ed onorabilita' previsti per i responsabili delle forme pensionistiche complementari dal decreto di cui all'art. 4, comma 3, del Decreto.

5. Alle riunioni del Comitato amministratore di FONDINPS assiste il direttore generale dell'INPS o un suo rappresentante all'uopo delegato.

6. Nei confronti dei componenti del Comitato amministratore e del responsabile di FONDINPS si applicano gli articoli 2392, 2393, 2394, 2394-bis, 2395 e 2396 del codice civile.

Art. 5.

Servizi amministrativo-contabili

1. Fermo restando quanto stabilito dall'art. 6, comma 3, del Decreto, al fine di garantire la separatezza patrimoniale, amministrativa e contabile, e' stipulata apposita convenzione tra l'INPS e FONDINPS per la gestione dei servizi amministrativi e contabili di FONDINPS e per le modalita' di raccolta dei contributi e di erogazione delle prestazioni.

Art. 6.

Destinatari e contribuzione

1. Per i lavoratori di cui all'art. 1, l'adesione a FONDINPS e' consentita in forma individuale, secondo le modalita' tacite di conferimento del trattamento di fine rapporto di cui all'art. 8, comma 7, lettera b), n. 3, del Decreto.

2. L'aderente puo' decidere di destinare a FONDINPS una quota di contribuzione a proprio carico nella misura e secondo le modalita' determinate dal regolamento di FONDINPS.

3. L'aderente ha la facolta' di sospendere e di riattivare successivamente, secondo le modalita' determinate dal regolamento di FONDINPS, la contribuzione volontaria, fermo restando l'obbligo, per i soggetti di cui all'art. 8, comma 7, lettera b), n. 3, del Decreto, del versamento del TFR maturando.

Art. 7.

Scelte di investimento

1. Il TFR conferito tacitamente e' destinato, al momento dell'adesione, al comparto avente le caratteristiche di cui all'art. 8, comma 9, del Decreto.

2. FONDINPS puo' articolarsi in piu' comparti la cui politica di investimento e' deliberata dal Comitato di cui all'art. 4 del presente decreto.

3. L'aderente puo' successivamente decidere di variare il comparto di destinazione, nel rispetto del periodo minimo di un anno di permanenza nel comparto.

Art. 8.

Portabilita'

1. Nel rispetto dell'art. 9, comma 3, del Decreto, la posizione individuale costituita presso FONDINPS puo' essere trasferita, su richiesta del lavoratore, ad altra forma pensionistica complementare dopo che sia trascorso almeno un anno dall'adesione.

Art. 9.

Regolamento

1. Le modalita' di funzionamento di FONDINPS sono disciplinate da un apposito regolamento, emanato sulla base degli schemi deliberati dalla Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP) ed approvato dalla stessa Commissione ai sensi del Decreto. Successivamente alla approvazione del regolamento, la COVIP provvedera' ad iscrivere FONDINPS nell'albo delle forme pensionistiche complementari vigilate dalla stessa COVIP. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 30 gennaio 2007

Il Ministro del lavoro  
e della previdenza sociale  
Damiano  
Il Ministro dell'economia  
e delle finanze  
Padoa Schioppa

Allegato

- [pag. 32](#)
- [pag. 33](#)
- [pag. 34](#)
- [pag. 35](#)